



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO:

UFFICIO:



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore Servizio	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del
Avv. Camilla Lucia D'Alonzo	Avv. Camilla Lucia D'Alonzo	Avv. Stefania Valeri
_____	_____	_____
(firma)	(firma)	(firma)

Seduta in data Deliberazione N.
.....

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
_____	_____
(firma)	(firma)

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. _____ Presidente

con l'intervento dei componenti:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | P | A |
| 1. IMPRUDENTE Emanuele | | |
| 2. CAMPITELLI Nicola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. D'AMARIO Daniele | | |
| 4. LIRIS Guido Quintino | | |
| 5. QUARESIMALE Pietro | | |
| 6. VERI' Nicoletta | | |

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Svolge le funzioni di Segretario

Il Segretario della Giunta

(firma)

OGGETTO

OGGETTO: Accettazione della Regione Abruzzo dell'Atto di Rinuncia, notificato il 28 aprile 2021, del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ricorso alla Corte Costituzionale proposto in avverso la Legge della Regione Abruzzo n. 32 del 20 novembre 2020, recante "Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni", relativamente all'Art.2, rubricato "Contributo straordinario ad enti". (CC 5/21).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

che con ricorso proposto dinanzi alla Corte Costituzionale, notificato in data 24 gennaio 2021, il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnava la Legge Regionale n. 32 del 20 novembre 2020, recante *“Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni”*, relativamente all’Art. 2, rubricato *“Contributo straordinario ad enti”*;

che con nota prot. n. 1478 del 12 febbraio 2021, la DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI del CONSIGLIO REGIONALE evidenziava che *“al fine di consentire la cessazione della materia del contendere, con l’art.3 della legge regionale 4 febbraio 2021, n. 3, è stato riformulato l’art. 2 della l.r. 32/2020 di cui in oggetto. Nello specifico il legislatore regionale ha riformulato la disposizione impugnata stabilendola decorrenza degli effetti a partire dall’esercizio 2021, indicandone la relativa copertura finanziaria ed escludendone, quindi, di fatto, l’efficacia per l’anno 2020, così come richiesto dagli stessi Uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”*

che con DGR n.90 del 22 febbraio 2021, la Giunta Regionale deliberava di disporre la costituzione nel giudizio di che trattasi per richiedere la declaratoria della cessazione della materia del contendere ed altresì di affidare il relativo incarico legale all’Avvocato Stefania Valeri ed all’Avvocato Camilla Lucia D’Alonzo dell’Avvocatura Regionale, entrambe abilitate al patrocinio avanti le magistrature superiori;

che con memoria, depositata in data 3 marzo 2021, la Regione Abruzzo, come sopra rappresentata e difesa, provvedeva alla costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale;

VISTO l’ Atto, notificato in data 28 aprile 2021, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa della la Legge della Regione Abruzzo n. 32 del 20 novembre 2020, recante *“Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni”*, relativamente all’Art.2, rubricato *“Contributo straordinario ad enti”*;

VISTO l’art. 23 delle *“Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale”* (G.U. 7 novembre 2008 n. 261 ss.mm.ii.), il quale espressamente prevede che *“La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo”*;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere dapprima alla notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Atto di Accettazione della Regione Abruzzo della rinuncia al ricorso di che trattasi e poi al deposito del medesimo dinanzi alla Corte Costituzionale;

DATO ATTO che il Dirigente dell’Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni”, relativamente all’Art.2, rubricato *“Contributo straordinario ad enti”*;

-
- di accettare la predetta rinuncia al ricorso ai fini dell'estinzione del giudizio n. 5/21;
- di autorizzare gli Avvocati Stefania Valeri e Camilla Lucia D'Alonzo dell'Avvocatura Regionale a notificare il citato atto di accettazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e a provvedere al deposito dello stesso nei modi e nei termini di legge;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.

- di prendere atto della rinuncia del Presidente del Consiglio dei Ministri all'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della L.R. Abruzzo n. 32 del 20 novembre 2020, recante *“Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi*